



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di lunedì 13 Dicembre 2021

EDITORIALI

63esima puntata di Euroconference In Diretta: gli argomenti di oggi
di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Al via le compensazioni del credito d'imposta “Super Ace”
di Debora Reverberi

IMU E TRIBUTI LOCALI

Prelievo Imu ridotto sui fabbricati invenduti delle imprese
di Fabio Garrini

CRISI D'IMPRESA

Il primo diniego del Tribunale alla composizione negoziata
di Emanuel Monzeglio

IVA

L'acconto Iva 2021 – I° Parte
di Federica Furlani

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Social media over 50: come vogliamo comunicare?
di Rita Palazzi - Style e beauty blogger

EDITORIALI

63esima puntata di Euroconference In Diretta: gli argomenti di oggi

di Sergio Pellegrino



Alle ore 9 l'appuntamento con la **63esima puntata di Euroconference In Diretta**.

Nella **sessione di aggiornamento** daremo innanzitutto evidenza ai **principali provvedimenti normativi** della settimana appena trascorsa.

Per quanto concerne la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, da segnalare “soltanto” **4 risposte ad istanze di interpello** e **3 risoluzioni**, che peraltro riguardano l'istituzione o la modifica dei codici tributo.

Commenteremo per prima la [risposta n. 802 del 9 dicembre](#), che affronta la **problematica del coordinamento del regime OSS-UE con il regime IVA interno**, e della necessità di continuare ad adottare le **modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale** in via ordinaria per poter accedere alle **disposizioni agevolative** da questa previste.

Quindi ci soffermeremo sulla [risposta n. 804 del 10 dicembre](#) in materia di **superbonus**.

Il documento analizza il caso di un **intervento di efficientamento energetico e miglioramento sismico** che deve essere realizzato da parte di un **Ipab** su **unità immobiliari di sua proprietà in un ambito condominiale, tutte locate a soggetti terzi**.

Per quanto riguarda la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, commenteremo l'**ordinanza 39285**, depositata il **10 dicembre**, che affronta il caso di un **contribuente accertato per la distribuzione di utili extracontabili realizzati dalla società a ristretta base partecipativa di cui è socio**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si occuperà degli effetti del **recepimento della Direttiva UE n. 2018/1910** (c.d. "**Direttiva quick fixes**") avvenuta, **con quasi due anni di ritardo**, ad opera del [D.Lgs. 192/2021](#), pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30.11.2021** e in vigore dal **1° dicembre scorso**.

Particolare attenzione sarà dedicata ai nuovi requisiti previsti dall'[articolo 41, comma 2-ter, D.L. 331/1993](#) ai fini della **non imponibilità Iva** delle **cessioni intracomunitarie**: l'avvenuta **comunicazione** al cedente del **numero di identificazione** attribuito ai **cessionari dall'altro Stato membro** e la **corretta compilazione** degli elenchi **Intrastat**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo, Debora Reverberi** affronterà il tema dell'**obbligo di redazione della relazione tecnica inerente alle attività ammissibili al credito d'imposta R&S&I&D**, soffermandosi sulle incertezze relative all'asseverazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.

Toccherà quindi a **Roberta Congiu** di **Golden Group**, che nella rubrica **finanza agevolata**, affronterà il tema delle **risorse del PNRR e il divieto del doppio finanziamento**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà delle oggettive situazioni ([co. 4-bis art. 30 L. 724/1994](#)) che hanno consentito la **disapplicazione della disciplina per le società di comodo** a un contribuente per un determinato periodo d'imposta, decisa con **sentenza passata in giudicato** e che trovano applicazione anche per le annualità successive in conseguenza dell'effetto espansivo esterno della sentenza passata in giudicato.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di

visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Al via le compensazioni del credito d'imposta “Super Ace”

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PMI ATTRAVERSO LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri di più >](#)

Con la [risoluzione 70/E/2021](#) dello scorso 10 dicembre l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta derivante dalla conversione della “Super Ace” o “Ace innovativa”, introdotta dall'[articolo 19, commi 2-7, D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Il comma 3 della citata norma consente infatti la fruizione alternativa, tramite riconoscimento di un credito d'imposta, del rendimento nozionale Ace di cui all'[articolo 1 D.L. 201/2011](#), per gli incrementi di capitale proprio effettuati nell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La conversione dell'Ace in credito d'imposta si ottiene moltiplicando il rendimento nozionale, pari agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 entro un massimo di 5 milioni di euro e valutati al 15%, per l'aliquota Ires o Irpef in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

L'[articolo 19, comma 6, D.L. 73/2021](#) offre tre modalità di fruizione alternative del credito d'imposta “Super Ace”:

- l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#);
- la richiesta a rimborso in dichiarazione dei redditi;
- la cessione a terzi, che potranno usufruirne con le medesime modalità previste per il cedente, inclusa la facoltà di ulteriore e successiva cessione.

La conversione dell'Ace in credito d'imposta e la sua conseguente fruizione non sono automatiche, risultando subordinate all'invio di apposita Comunicazione all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini di presentazione, contenuto e modalità attuative per l'eventuale cessione del credito definite dal **provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 238235/2021**.

La finestra temporale per l'invio della Comunicazione decorre **dal 20.11.2021 fino al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.**

La Comunicazione Ace può essere trasmessa anche con riferimento a singoli incrementi di capitale proprio ed eventuali incrementi di capitale proprio successivi sono oggetto di ulteriori Comunicazioni Ace in cui deve essere **omesso il riporto degli incrementi indicati nelle Comunicazioni già validamente presentate.**

L'istituzione del codice tributo per la compensazione in F24 consente dunque la fruizione a coloro che hanno **già provveduto all'invio di anche solo una singola comunicazione all'Agenzia delle entrate e hanno ricevuto:**

- **la conferma dall'Agenzia delle entrate di riconoscimento del credito**, prevista entro al massimo 30 giorni dall'invio di ogni singola comunicazione;
- **in caso di crediti superiori a 150.000 euro, l'esito alle verifiche antimafia** previste dal D.Lgs. 159/2011.

La compensazione è possibile dal giorno successivo a quello di:

- **avvenuto versamento del conferimento in denaro;**
- ovvero dal **giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti**;
- ovvero **dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea** di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Il cessionario invece potrà utilizzare il credito d'imposta, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, dopo che:

- **il cedente abbia comunicato all'Agenzia delle entrate la cessione del credito;**
- **il cessionario stesso ne abbia comunicato la relativa accettazione.**

Il codice tributo da utilizzarsi in compensazione è il “6955” denominato “*Credito d'imposta Ace – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*”, da esporre nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, dunque, per la generalità delle imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2021.

Come di consueto, il modello F24 che espone l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta deve essere presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.**

Se l'importo compensato, anche tenuto conto dei precedenti utilizzi, eccede **l'ammontare massimo spettante come risultante dalle comunicazioni validamente presentate e consultabile nel "Cassetto fiscale" del contribuente al link "Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili"**, il relativo modello F24 è scartato.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Prelievo Imu ridotto sui fabbricati invenduti delle imprese

di Fabio Garrini

Master di specializzazione

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DELLE AZIENDE CLIENTI

[Scopri di più >](#)

Ai fini Imu è prevista un'**agevolazione** a favore delle **imprese costruttrici** che non sono riuscite a vendere i propri immobili: per tale fattispecie è infatti prevista un'**aliquota ridotta** che, dal 2022, dovrebbe evolvere in un'**esenzione d'imposta**.

Si tratta comune di un beneficio che è subordinato alla verifica di diversi requisiti, prima di tutto la natura del **soggetto possessore** dell'immobile.

Benefici Imu solo per il costruttore

Anche nella **nuova Imu**, in vigore dal 2020 (in precedenza analoga previsione era contenuta nell'[articolo 2 D.L. 102/2013](#)) è stata introdotta una **specifica agevolazione volta a supportare le imprese di costruzione**.

Il [comma 751 della L. 160/2019](#), infatti, stabilisce che, **fino all'anno 2021**, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (i cosiddetti "**beni merce**"), fintanto che permanga tale destinazione e **non siano in ogni caso locati** (da una interpretazione uffiosa resa dal Mef, anche una **locazione transitoria** farebbe perdere per sempre il diritto a fruire dell'agevolazione in relazione allo specifico immobile), è pari allo **0,1%**. I comuni possono aumentarla **fino allo 0,25%** o **diminuirla fino all'azzeramento**.

Si tratta di un **vantaggio di non poco conto** visto che il prelievo sulla categoria degli altri fabbricati spesso si assesta nei pressi del **massimo della forchetta delle aliquote Imu prevista dal comma 754**, pari al 1,06% (se non addirittura l'1,14% qualora il Comune abbia "azionato" la **maggiorazione** prevista al comma 755).

A decorrere dal **2022** tali fabbricati, salvo interventi normativi in senso diverso, saranno **esenti dall'Imu**.

Si tratta di una previsione di significativo interesse, che permette di **non gravare eccessivamente il conto economico delle imprese immobiliari** che faticano a collocare sul mercato i propri fabbricati, che però deve essere attentamente esaminata per **evitare una applicazione errata**.

Prima di tutto va ricordato che l'agevolazione è indirizzata ai soli **fabbricati** (di ogni tipologia catastale, quindi tanto a destinazione abitativa quanto a destinazione commerciale).

Al contrario, **nessun beneficio** (in tal senso) spetta alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli.

Sul punto va ricordato che i **fabbricati in corso di costruzione**, fino al termine dei lavori, ai sensi del [comma 746](#), ai fini Imu sono **assoggetti al prelievo come fossero terreni edificabili**, quindi senza poter beneficiare dell'**aliquota ridotta** prevista per i fabbricati invenduti. L'agevolazione è quindi applicabile **solo a partire dalla data di fine dei lavori**.

L'aliquota ridotta in commento spetta unicamente ai **soggetti passivi che possono qualificarsi come "imprese costruttrici"**; questo significa che **una volta alienato l'immobile, non sarà più possibile per nessun soggetto beneficiare dell'agevolazione in commento**.

Mutuando quanto già chiarito in relazione al comparto Iva (si veda sul punto, da ultima, la [circolare 22/E/2013](#)) l'agevolazione in commento va riconosciuta all'impresa che ha costruito l'immobile **anche se tale attività non risulta essere l'attività tipica**, così come nel caso in cui l'attività di costruzione sia del tutto **occasionale**.

Si intendono imprese costruttrici, oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, **anche quelle che si avvalgono di imprese terze** per l'esecuzione dei lavori (quindi affidano a terzi in appalto la costruzione dei fabbricati).

Qualora siano state poste in essere **trasformazioni sostanziali soggettive** (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda, ecc.) si realizza una **continuità nella posizione giuridica del soggetto**: conseguentemente, la qualifica di "**costruttore**" eventualmente presente in capo al dante causa si **trasferisce agli aventi causa, a seguito di queste operazioni straordinarie**.

Come chiarito dal Ministero dell'Economia ([risoluzione 11/DF/2013](#)), tale agevolazione spetta anche a favore dei fabbricati che siano stati oggetto di **interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lett c, d\) ed e\), D.P.R. 380/2001](#)**, ossia **interventi edilizi "pesanti"**, qualora le imprese che hanno eseguito tali interventi **non siano riuscite a collocarli sul mercato**.

Il beneficio spetta evidentemente **solo dalla data di fine dei lavori** in quanto precedentemente il prelievo avviene con le modalità previste per le **aree fabbricabili**.

Nessuna agevolazione invece spetta a favore dei fabbricati che siano stati solo oggetto di interventi edilizi "leggeri", ossia **manutenzioni** ordinarie o straordinarie di cui alle lettere a) e b) di cui al citato [articolo 3 D.P.R. 380/2001](#).

Dal punto di vista dichiarativo, ai sensi del [comma 769](#), ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al **comma 751, terzo periodo** (concernente, appunto, i beni-merce), il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Va segnalata la **risoluzione 7/DF del 06.11.2020**, nella quale si afferma che detta dichiarazione può essere resa con le **modalità tradizionali** (ossia inoltrando al comune il modello approvato con il **D.M. 30.10.2012**) ovvero **in forma telematica**.

Sul punto peraltro il Mef, durante i *forum* tenuti con la stampa specializzata nel mese di gennaio 2020, ha precisato che **il Legislatore non ripropone nel nuovo impianto normativo dell'Imu quelle norme che subordinavano** il riconoscimento delle agevolazioni, a pena di decadenza, al **previo assolvimento dell'obbligo dichiarativo**, come nel caso dei **beni-merce** ([articolo 2, comma 5-bis, D.L. 102/2013](#)); conseguentemente si deve ritenere che tale impostazione sia venuta meno e quindi la **mancata presentazione** della dichiarazione comporti solo **l'applicabilità delle relative sanzioni previste in via generale per la violazione dell'obbligo dichiarativo Imu ma non anche la decadenza dai benefici** in questione.

CRISI D'IMPRESA

Il primo diniego del Tribunale alla composizione negoziata

di Emanuel Monzeglio

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In seguito all'entrata in vigore, lo scorso 15 novembre, del nuovo istituto della composizione negoziata, è sopraggiunta **la prima ordinanza** in materia.

Infatti, il **Tribunale di Brescia**, con l'**ordinanza n. 17142/2021** ha dichiarato **inammissibile il ricorso**, ex [articolo 7 D.L. 118/2021](#), presentato da parte ricorrente per la conferma delle misure protettive di cui all'[articolo 6](#) del citato decreto.

La composizione negoziata della crisi prevede – all'[articolo 6 D.L. 118/2021](#) – la possibilità, da parte dell'istante, di richiedere l'adozione di **misure protettive del patrimonio**.

Tali misure sono attivabili laddove vi sia l'esigenza di **proteggere il patrimonio dell'imprenditore** da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative, mettendo, dunque, **a rischio il risanamento dell'impresa**, caposaldo della composizione negoziata.

Il tutto può avvenire con la **presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto** o con **successiva istanza** fatta pervenire tramite la piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio.

L'istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio deve essere **pubblicata** nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'incarico dell'esperto.

Dal **giorno della pubblicazione** i creditori “*non possono acquisire i diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa*” ([articolo 6, comma 1, D.L. 118/2021](#)).

Inoltre, prosegue il **comma 4**, dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza **dichiarativa di**

fallimento non può essere pronunciata.

Unitamente al ricorso, l'imprenditore deve **depositare la documentazione** richiesta dal **comma 2 dell'articolo 7**.

È bene precisare che nel “percorso” di composizione negoziata della crisi **non vi è l'esigenza** di ricorrere al Tribunale, in ragione del fatto che il contesto del nuovo strumento non è quello delle procedure concorsuali e che la caratteristica “principale” è proprio quella di giungere ad una **ristrutturazione precoce**. A tal proposito le trattative si svolgono tra l'imprenditore e le parti interessate con l'ausilio e **la competenza dell'esperto** risanatore, che ne **facilita** la conduzione e, contemporaneamente, ne verifica l'utilità.

Nell'ambito delle **misure premiali**, posto che per il prodursi di tali effetti protettivi è sufficiente la **pubblicazione dell'istanza**, è necessario, tuttavia, **l'intervento di “consolidamento” dell'autorità giudiziaria**. Invero, l'efficacia delle misure in esame è subordinata alla **contestuale presentazione del ricorso** al Tribunale, del luogo dove la società ha la sede principale ([articolo 9 L.F.](#)), **lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto**, chiedendo la **conferma o la modifica delle misure protettive**.

L'intervento di **stabilizzazione del giudice**, nel rispetto della linea voluta dalla composizione negoziata, è improntato a **celerità e deformalizzazione**, a condizione che sia **pubblicata** nel registro delle imprese **sia l'istanza di applicazione delle misure che l'accettazione dell'esperto**, nonché l'annessa documentazione.

Nel caso in esame, come indicato in premessa, il **ricorrente proponeva ricorso ex articolo 7 D.L. 118/2021** chiedendo la conferma delle misure protettive di cui sopra oltreché l'inibitoria alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, essendone pendenti tre, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di **composizione negoziata**. A fondamento dell'istanza, lo stesso ha allegato la dichiarazione di **rinuncia alla domanda di concordato preventivo**, in precedenza presentata, specificando che il Tribunale **non** aveva ancora assunto alcun **provvedimento di improcedibilità** di tale domanda oggetto di rinuncia.

Il giudice di legittimità ha ribadito che, per la concessione delle misure protettive, è necessario che **il ricorso sia presentato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto** e soprattutto che sia **allegata l'accettazione dell'incarico**. Infatti, il percorso della composizione negoziata può dirsi effettivamente avviato solamente con l'accettazione da parte dell'esperto.

Nella fattispecie, il Tribunale di Brescia riteneva **inammissibile il ricorso presentato**, in quanto allo stato attuale il ricorrente si era **limitato** a chiedere, al segretario generale della CCIAA competente, la **sola istanza di nomina dell'esperto**, mentre **non risultava ancora pervenuta né la nomina né tantomeno la sua accettazione**. È stato chiarito, altresì, che il tessuto normativo del D.L. 118/2021 non consente di individuare alcuno spazio per un **intervento sostitutivo del giudice** rispetto al **potere di nomina** riservato alle commissioni istituite ai sensi dell'**articolo 3**,

comma 6. In sostanza, se la commissione non ha ancora nominato l'esperto risanatore, il Tribunale nulla può fare in merito. Inoltre, il ricorso **era comunque da ritenersi inammissibile** anche a cagione **dell'incompleta documentazione allegata ai sensi dell'[articolo 7, comma 2, D.L. 118/2021](#).**

Prosegue il giudice adito delucidando che, in ogni caso la stessa domanda di nomina dell'esperto **"parrebbe doversi scontrare" con il limite di accesso alla composizione negoziata** individuato ai sensi **dell'[articolo 23, comma 2, D.L. 118/2021](#)**, ovvero nella pendenza del procedimento interrotto non era ancora seguita la dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato.

A tal fine è stata richiamata la giurisprudenza di merito esplicitando come, anche se non vi sia ormai dubbio che la **domanda di concordato preventivo possa essere rinunciata unilateralmente** da parte del proponente (**Corte di Cassazione, n. 25479/2019**), appare condivisibile che il semplice deposito della dichiarazione di rinuncia non implica che il procedimento di concordato preventivo venga automaticamente cessato, essendo **necessario il provvedimento di improcedibilità da parte del Tribunale** (**Corte di Cassazione, n. 27939/2020**).

IVA

L'acconto Iva 2021 – I° Parte

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: NUOVI CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Entro il prossimo **27 dicembre** i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell'**acconto Iva 2021** ([articolo 6 L. 405/1990](#)), il cui ammontare va definito scegliendo liberamente uno dei seguenti metodi:

- **metodo storico;**
- **metodo previsionale;**
- **metodo delle operazioni effettuate.**

Sono **esonerati** da tale obbligo:

- i soggetti passivi Iva che **hanno cessato l'attività nel corso del 2021** e, non avendo registrato alcuna operazione nel mese di dicembre/ultimo trimestre 2021, non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) o all'ultimo trimestre del 2021 (contribuenti trimestrali);
- i soggetti in **regime agricolo di esonero** ([articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#));
- i soggetti che esercitano **attività di intrattenimento** ([articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972](#));
- le **società, le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere** che applicano il **regime forfetario di cui alla L. 398/1991**;
- i soggetti che hanno aderito al **regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** ([articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#)) o al **regime forfetario** ([articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014](#));
- i soggetti che hanno effettuato esclusivamente **operazioni esenti o non imponibili Iva**;
- i soggetti che hanno effettuato **operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello split payment**.

Il versamento va effettuato, **purché l'importo non sia inferiore a 103,29 euro**, tramite modello F24 con indicazione dei seguenti codici tributo:

- “**6013**” per i contribuenti mensili
- “**6035**” per quelli trimestrali,

indicando come **periodo di riferimento il 2021**.

L'acconto così determinato verrà poi **scomputato** dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di **dicembre per i contribuenti mensili** (con pagamento al 17 gennaio 2022), per il **quarto trimestre 2021 per i contribuenti trimestrali speciali** (con pagamento entro il 16 febbraio 2022), o dalla **liquidazione annuale per l'anno 2021 per i contribuenti trimestrali su opzione** (pagamento entro il 16 marzo 2022).

L'ammontare dell'aconto Iva e il **metodo utilizzato per determinarlo** vanno infine riportati nel rigo **VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2021** o, in caso di compilazione, nel rigo **VH17 del modello Iva 2022**.

Passando all'analisi dei **metodi di determinazione dell'aconto Iva**, secondo il **metodo storico**, che è generalmente il più utilizzato, l'ammontare è calcolato in misura pari all'88% del saldo a debito relativo al mese/trimestre dell'anno precedente, a seconda della **periodicità di liquidazione adottata dal contribuente**.

In considerazione del fatto che il **quadro VH del modello Iva va compilato esclusivamente se è necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati** delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse trimestralmente all'Agenzia delle entrate, la base di riferimento per la determinazione dell'aconto Iva è ricavabile dal **quadro VP** della comunicazione Li.Pe. o, qualora sia stato presentato il **quadro VH** per le ragioni sopra esposte, dal modello Iva 2021.

In particolare, la base di calcolo si determina facendo riferimento:

- per i **contribuenti mensili**, all'ammontare della **liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2020**, determinata facendo riferimento alla Comunicazione Li.Pe. di dicembre (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito + VH17);
- per i **contribuenti trimestrali speciali** di cui all'[**articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972**](#) all'ammontare della **liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2020**, determinata facendo riferimento alla Comunicazione Li.Pe. di dicembre (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito + VH17);
- per i contribuenti trimestrali per opzione all'ammontare **dell'importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2020**, pari alla seguente somma se compilato il quadro VH: VL38 + VH17 – VL36.

Nel caso di **variazione della periodicità di liquidazione** rispetto al 2020, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

- **passaggio da trimestrale a mensile**: in questo caso il parametro su cui calcolare l'88%

dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2020 (modello Iva 2021), desumibile dalla seguente operazione:

(VL38 – VL36 + VP13/VH17)

3

- **passaggio da mensile a trimestrale:** l'aconto dell'88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, desumibile dalla seguente operazione:

VP14 della liquidazione di ottobre, novembre e dicembre + VP13 della liquidazione di dicembre

o se compilato il quadro VH

VH13 + VH14 + VH15 + VH17

E' importante sottolineare, come precisato nella [risoluzione 157/E/2004](#), che, per la determinazione dell'aconto Iva dei contribuenti trimestrali, non vanno considerati:

- **gli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale**, indicati nel rigo VL36;
- **l'eventuale adeguamento ai fini Iva:** l'Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2021 per il 2020 non influenza quindi il calcolo dell'aconto Iva 2021.

Infine, in caso di tenuta obbligatoria della **contabilità separata** ex [articolo 36 D.P.R. 633/1972](#) e presenza di **diverse periodicità di liquidazione Iva**, il relativo aconto va determinato in maniera cumulativa per tutte le attività, sulla base:

- della **liquidazione di dicembre 2020** con riferimento all'attività "mensile";
- della **dichiarazione Iva 2021**, relativa al 2020, per quella "trimestrale".

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Social media over 50: come vogliamo comunicare?

di Rita Palazzi - Style e beauty blogger



Anche se gli **over 50** vengono rappresentati nelle pubblicità come persone incapaci di utilizzare il benché minimo strumento tecnologico, la realtà è molto diversa.

Livextension ha documentato il comportamento degli italiani attraverso i dati di **Audiweb** del 2013. L'analisi scaturita ci dice che il 75% degli italiani che è su internet è rappresentato da persone over 50 e quelli sui social sono il 51%.

L'utilizzo di internet avviene principalmente per la ricerca di informazioni su determinati argomenti che vanno dalla ricetta di cucina alla cura della pelle, al luogo da scegliere per programmare le vacanze. I social servono anche per comunicare, sono il luogo dove si può dialogare con altre persone, esprimere il proprio pensiero, una vera ancora di salvezza contro la solitudine.

Nonostante gli *over 50* siano sui social, i contenuti non sono per loro. Per quanto siano la generazione con il più alto potere d'acquisto, sono la generazione meno rappresentata dal marketing. Evidentemente il concetto negativo associato all'invecchiamento terrorizza anche il marketing.

Eppure non sarebbe difficile soddisfare le esigenze di chi ha un po' di denaro da spendere. Secondo i dati di **GlobalWebIndex** i social scelti dalle persone mature sono principalmente **YouTube** e **Facebook**, basterebbe questo studio per capire dove impostare le campagne di marketing per fidelizzare gli *over 50* al prodotto.

Un prodotto che sia consono alle esigenze e ai desideri di una generazione che si sente meno vecchia dei propri genitori alla stessa età.

Basta parlare di montascale, pasta adesiva per dentiere e pannolini per l'incontinenza, gli *over*

50 sono attivi, hanno progetti, sono sportivi, persone molto lontane dagli stereotipi del marketing. Bisogna anche fare attenzione, una volta raggiunto il cuore delle persone *over 50*, a non tradire la loro fiducia perché nessuna cosa potrà mai riconquistarla.

Instagram non è uno dei social più gettonati dagli *over 50*, il 45% di soggetti maturi lo utilizzano contro il 77% di Facebook e l'84% di YouTube.

Instagram è veloce e più immediato, la lettura è ridotta all'osso. Forse sono queste caratteristiche che si basano sull'apparire più che sull'essere che lo rendono poco simpatico alle persone mature, che invece hanno bisogno di documentarsi leggendo o vedendo il come si fa di ogni ricerca.

Linkedin è un social che si occupa di business, non utilizzato granché dalla generazione X e dai *baby boomers*, ma sicuramente in grande crescita. Sono sempre più gli *over 50* che decidono di cambiare lavoro per migliorare la qualità di vita o per realizzare il loro sogno. Linkedin può essere un buon mezzo per raggiungere persone con gli stessi interessi e competenze e il luogo dove le aziende possono attingere se alla ricerca di collaboratori.

